



STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi

Consulente del Lavoro

PRESTAZIONE OCCASIONALE – FAQ E ULTERIORI CHIARIMENTI

Circolare 04.2022

A distanza di poche settimane l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in merito al perimetro di applicazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Rispondendo a dieci FAQ, vengono individuati i soggetti esclusi dall’obbligo come gli enti del terzo settore, le aziende di vendita diretta a domicilio e le prestazioni di natura intellettuale.

Viene confermato l’obbligo, invece, per le prestazioni rese da remoto. Occorre ricordare che la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale. Per le violazioni è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

Si prega di prendere nota al fine di procedere correttamente con l’adempimento oggetto della presente circolare.

FAQ INL

Obbligo di comunicazione lavoratori autonomi occasionali		
1	<p>Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?</p>	<p>No, in quanto, come chiarito con la nota del MLPS e INL prot. n. 29 dell’11/01/2022 “... il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.</p> <p>Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale;</p>
2	<p>Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore</p>	<p>Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022);</p> <p>Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi</p>



STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi

Consulente del Lavoro

	autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?	di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, "sembra evidente che la stessa (...) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale".
3	La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?	No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986;
4	La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di cui all'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008?	Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l'elencazione rinvenibile nell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
5	I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall'art. 14, co.1, del D.Lgs. n. 81/2008?	Si, si ritiene che siano escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
6	L'adempimento di cui all'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica all'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?	Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell'obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l'attività rientri nell'ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ precedente;



STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi

Consulente del Lavoro

7	Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate?	No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947;
8	Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell'espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo comunicazionale?	No, nella misura in cui l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa;
9	L'obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ?	No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro;
10	Gli studi professionali che si avvengono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo comunicazionale di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?	Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5.

Per qualsiasi ulteriore informazione o procedure da adottare, in merito all'oggetto della presente, lo Studio è a disposizione.

Studio Pizziconi

